



COMUNE DI TEMU'

Provincia di Brescia

Via Roma n. 38 – 25050 Temù (BS)

Tel. 0364.906420 – C.F. 00827800178 - P. IVA 00580370989

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N° 06/2025 del 24.07.2025 PROT. N. 4265

DISCIPLINA DELLA VIABILITA' STRADA DALLA LOCALITA' BEDOLINA ALLA LOCALITA' MALGA CALDEA

IL SINDACO

VISTO l'articolo 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, secondo cui il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la pubblica incolumità e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono comunicati preventivamente al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 017 del 06.03.2025 con la quale sono state approvate la tabella e relativa planimetria delle strade agro-silvo-pastorali (VASP) con indicazione di categoria e classe di transitabilità.

CONSIDERATO che la strada oggetto del presente provvedimento, e più precisamente la strada che dalla località "Bedolina" giunge alla località "Laghi d'Avio" (inclusa la località "Malga Caldea"), è stata ricompresa nelle strade VASP (viabilità agro silvo pastorale di cui alla L.R. nr.31/2008 – Gravata da divieto di transito veicolare, salvo ai possessori di permesso rilasciato ai sensi del Regolamento comunale).

DATO ATTO che il 30.06.2025 la strada che dalla località "Bedolina" raggiunge la località "Malga Caldea" è stata oggetto di un evento alluvionale importante che ha riversato sulla sede stradale detriti medio grossolani e acqua, causando in vari punti l'erosione della sede stradale.

RICHIAMATA l'Ordinanza della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica n. 46 del 01.07.2025, con la quale si ordina la chiusura al traffico della strada comunale Malga Caldea per messa in sicurezza stradale, a partire dal 01 luglio 2025 e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e transitabilità.

VISTO che in data 08.07.2025, con prot. n. 3861, la Dott. Geol. Lara Rossi ha trasmesso la "Valutazione della Pericolosità Idraulica della Conoide Salimmo dopo l'Evento Alluvionale del 30 Giugno 2025" (denominata "Osservazioni Colate Valle d'Avio").

CONSIDERATO quanto riportato nella suddetta perizia, la quale sottolinea la pericolosità della strada dalla località Bedolina alla località Laghi d'Avio e, in particolare, che la strada in prossimità della Malga Caldea è stata completamente travolta da acqua e detriti.

PRESO ATTO delle conclusioni della Dott. Geol. Lara Rossi che evidenziano una pericolosità elevata per la strada e raccomandano la chiusura considerando l'alto rischio. La perizia suggerisce interventi strutturali risolutivi come la ricalibrazione degli alvei con briglie, la previsione di briglie selettive o filtranti, e la realizzazione di bacini di accumulo o la sostituzione dei guadi con ponti adeguati per il transito delle colate detritiche, opere che richiedono uno studio idraulico approfondito.

CONSIDERATO che, sebbene sia stato effettuato un pronto intervento per la messa in sicurezza della sede stradale, e che ENEL Green Power provvederà al ripristino di piccole frane in loco, le raccomandazioni della relazione geologica evidenziano che i rimedi attuali sono temporanei e non definitivi per il rischio di colate, rendendo necessaria la chiusura a tempo indeterminato fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza strutturale.

DATO ATTO che il 30.06.2025 la strada che dalla località Bedolina raggiunge la località Malga Caldea è stata oggetto di un evento alluvionale importante in quale ha riportato sulla sede stradale detriti medio grossolani ed acqua che in vari punti ha eroso la sede stradale;

RICHIAMATA l'ordinanza della polizia Locale dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica n. 06 del 01.07.2025 con la quale si ordina la chiusura al traffico della strada comunale Malga Caldea per messa in sicurezza stradale;

ORDINA

L'accesso alla strada V.A.S.P. dalla località Bedolina alla località Malga Caldea è limitato ai veicoli in possesso di apposito permesso di transito rilasciato dal Comune; il transito dovrà avvenire ad una velocità inferiore rispetto a quella standard per prevenire incidenti, dato che la strada potrebbe non essere in condizioni ottimali.

Il transito è vietato in presenza di avverse condizioni metereologiche.

Sanzioni: si avverte che in caso di inadempienza a quanto disposto nella presente ordinanza, si procederà secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e qualora dovesse effettuare le opere l'Amministrazione si vedrà costretta ad addebitare tutte le spese sostenute;

La violazione di un'ordinanza contingibile e urgente, emanata dal sindaco per motivi di sanità, igiene pubblica o pubblica sicurezza, può configurare un reato ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, punibile con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda. Tuttavia, ciò avviene solo se l'ordinanza rispetta specifici requisiti, tra cui l'urgenza e la contingibilità della situazione, e non si limita a disciplinare situazioni già previste da altre norme.

Ordinanze contingibili e urgenti:

Sono provvedimenti emanati dal sindaco in situazioni eccezionali, non prefigurabili da altre norme, per far fronte a pericoli imminenti per la pubblica incolumità.

Devono essere motivate e rispettare i principi generali dell'ordinamento, come la proporzionalità e la ragionevolezza.

La loro efficacia è limitata al tempo strettamente necessario per risolvere la situazione di pericolo.

Inosservanza delle ordinanze:

Se l'ordinanza è contingibile e urgente, la sua inosservanza può integrare il reato di cui all'articolo 650 del codice penale.

Se l'ordinanza non è contingibile e urgente, o se disciplina situazioni già previste dalla legge, l'inosservanza può comportare sanzioni amministrative, come previsto dal regolamento comunale.

La competenza a irrogare le sanzioni amministrative è dell'autorità comunale.

DISPONE

1) la notifica della presente ordinanza a:

- Polizia Locale
- Carabinieri stazione di Ponte di Legno
- Carabinieri Forestali
- Parco dell'Adamello Comunità Montana di Valle Camonica
- Prefetto di Brescia
- Rifugio Garibaldi
- Rifugio Malga di Mezzo
- ENEL Green Power
- Terna SpA
- F.lli Sandrini
- Poletti Giovanni Battista
- Denis Passeri
- Proprietari delle baite in località Bedolina

2) la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, o al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla data di notificazione del provvedimento medesimo.

IL SINDACO
Corrado Tomasi